

LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE



affiliata allo



COMUNICATO UFFICIALE 2bis del 21 settembre 2010

sostituisce integralmente il Comunicato Ufficiale 2/2010

contiene

- **Assemblea straordinaria LCFC 30 settembre 2010:** ordine del giorno, norme di partecipazione, deleghe al voto, attestato di partecipazione
- **Consiglio direttivo LCFC del 16 settembre 2010:** delibere
- **Comunicazioni importanti:** nuove iscritte: deposito copia statuto, deroghe normative, Comunicato Ufficiale, comunicazione del risultato della gara, tesseramento integrativo, bilancio, presentazione arbitro, riunioni obbligatorie, informazioni varie e orari uffici
- **Composizione categorie/gironi**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA GENERALE

Il Presidente della Lega Calcio Friuli Collinare convoca - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 dello statuto - l'**ASSEMBLEA STRAORDINARIA GENERALE** degli associati per

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2010 ORE 20.30

Auditorium dell'Istituto Tomadini di Udine

*L'Assemblea delibererà sul seguente **ordine del giorno**:*

1. Approvazione modifiche degli articoli 11 e 16 dello Statuto.

Art. 11 – Assemblea.

L'Assemblea Generale degli associati è costituita da tutti gli associati Fondatori e Ordinari; è convocata dal Consiglio Direttivo:

- in sede **ordinaria**, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, **entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale**, e per discutere su ogni argomento attinente alla vita dell'Associazione e per nominare il Presidente dell'Associazione e i membri del Consiglio Direttivo al termine del loro mandato, **in tale sede la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti**;
- in sede **straordinaria**, per deliberare su modifiche statutarie, della Carta dei Principi e sullo scioglimento dell'Associazione, **in tale sede la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto**.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo degli associati presso la sede sociale o altrove con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione pubblicato sul sito internet e sull'organo di informazione dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza; essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati, ~~e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, fatta eccezione per le deliberazioni che riguardano lo scioglimento dell'Associazione per il quale sarà necessaria la maggioranza degli associati iscritti nell'apposito libro.~~

~~L'Assemblea deve essere convocata entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale.~~

Art. 16 - Vicepresidente.

In caso di dimissioni, impedimento o morte del Presidente, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In tal caso il Vicepresidente - nominato dal Consiglio Direttivo uscente - ricoprirà **le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente** ~~al termine della stagione in corso, le funzioni di Presidente.~~

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2009/2010 (scaricabile dal sito dal 20 settembre 2010 unitamente allo stato patrimoniale).

3. Approvazione del bilancio preventivo 2010/2011 (scaricabile dal sito dal 20 settembre 2010).

4. Premiazioni fair play.

5. Presentazione delle principali modifiche della Normativa.

6. Varie ed eventuali.

NORME DI PARTECIPAZIONE

All'ingresso dell'auditorium saranno controllate le deleghe dei votanti e la loro legittimazione al voto; si invitano pertanto tutti gli aventi diritto a presentarsi con un documento d'identità.

Si ricorda che i soci collettivi (Associazioni affiliate) sono rappresentati dal Presidente dell'associazione il quale può delegare il suo potere di voto, per iscritto, **soltanto a un altro proprio socio** (la delega è allegata al presente invito) e che i soci individuali eleggono, nell'assemblea del settore d'appartenenza, i loro delegati in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati; infine, ogni Consigliere ha diritto di voto. In ogni caso, un socio non può esprimere più di un voto.

Per le votazioni sul punto 1 è necessaria la maggioranza assoluta (degli aventi diritto al voto), mentre per gli altri argomenti è sufficiente la maggioranza relativa (dei presenti).

La votazione sarà effettuata con voto palese.

Tutti i soci, anche se non aventi diritto di voto, possono partecipare all'assemblea.

L'Assemblea è obbligatoria: la mancata presenza di un rappresentante dell'associazione comporterà la penalizzazione in Coppa Disciplina di 10 punti (articoli 35 R.A).

Il Presidente
Corrado Lunetta

ATTESTATO DI PRESENZA
Assemblea LCFC: Udine 30 settembre 2010

Parte da consegnare al Responsabile della Lega Calcio Friuli Collinare che si troverà all'ingresso dell'Auditorium Tomadini

È presente all'Assemblea il Presidente/Delegato dell'Associazione " _____ "
cancellare la voce non corrispondente

signor _____ di _____

via / piazza _____ nr. _____

(firma Presidente o Delegato) _____

DELEGA AL VOTO

Parte da compilare solo se il Presidente dell'Associazione non è presente

Io _____ sottoscritto _____

Presidente dell'Associazione " _____ " Codice G04 _____

DELEGO

il signor _____

di _____ via / piazza _____ nr. _____

a rappresentare l'Associazione da me presieduta all'Assemblea della Lega Calcio Friuli Collinare, che si terrà nell'Auditorium dell'istituto Tomadini di Udine giovedì 30 settembre 2010 alle 20.30 conferendogli ogni potere, compreso quello di voto.

(data) _____ settembre 2010 (firma) _____

Il delegato deve essere tesserato con l'Associazione sopra indicata



ATTESTATO DI PRESENZA
Assemblea LCFC: Udine 30 settembre 2010

Parte da trattenere, dopo la sottoscrizione da parte dell'addetto della Lcfc, per votare e provare la propria presenza all'Assemblea

È presente il Presidente/Delegato dell'Associazione " _____ "
cancellare la voce non corrispondente

signor _____ di _____

(firma Responsabile Lcfc) _____

CONSIGLIO DIRETTIVO LCFC

16 SETTEMBRE 2010

Delibere

1. Esame bilancio consuntivo 2009/2010.

Il Consiglio direttivo delibera di sottoporre il bilancio consuntivo 2009/2010, all'Assemblea per l'approvazione nella riunione del 30 settembre 2010.

2. Bilancio preventivo 2010/2011.

Il Consiglio direttivo delibera di sottoporre il bilancio preventivo 2010/2011, all'Assemblea per l'approvazione nella riunione del 30 settembre 2010.

3. Approvazione Normativa 2010/2011.

Il Consiglio direttivo approva la Normativa 2010.

Evidenzia l'errore contenuto nella Normativa 2010 che indica la data di approvazione del 2 settembre 2010 invece di quella corretta del 16 settembre 2010.

4. Modifica articoli 11 e 16 dello Statuto.

Il Consiglio direttivo delibera di sottoporre le seguenti modifiche all'Assemblea nella riunione del 30 settembre 2010

(in blu le integrazioni e in rosso barrato le abrogazioni).

Art. 11 – Assemblea.

L'Assemblea Generale degli associati è costituita da tutti gli associati Fondatori e Ordinari; è convocata dal Consiglio Direttivo:

- in sede **ordinaria**, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, **entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale**, e per discutere su ogni argomento attinente alla vita dell'Associazione e per nominare il Presidente dell'Associazione e i membri del Consiglio Direttivo al termine del loro mandato, **in tale sede delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti**;
- in sede **straordinaria**, per deliberare su modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione, **in tale sede la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto**.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo degli associati presso la sede sociale o altrove con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione pubblicato sul sito internet e sull'organo di informazione dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza; essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati, ~~e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, fatta eccezione per le deliberazioni che riguardano lo scioglimento dell'Associazione per il quale sarà necessaria la maggioranza degli associati iscritti nell'apposito libro.~~
~~L'Assemblea deve essere convocata entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale.~~

Art. 16 - Vicepresidente.

In caso di dimissioni, impedimento o morte del Presidente, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In tal caso il Vicepresidente - nominato dal Consiglio Direttivo uscente - ricoprirà **le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente** ~~al termine della stagione in corso, le funzioni di Presidente.~~

5. Erogazione contributo manifestazioni nazionali CSEN.

Il Consiglio direttivo approva l'erogazione di un contributo spese in favore delle associazioni che hanno partecipato alle finali nazionali CSEN nella seguente misura: euro 800,00 per le squadre di calcio a 11 ed euro 400,00 per le squadre di calcio a 5. Il contributo è concesso in quanto il comportamento tenuto dalle Associazioni si è ispirato ai principi dell'amatorialità.

6. Determinazione quota sociale.

Il Consiglio direttivo determina la quota sociale in euro 250,00.

RICHIESTE DI INSERIMENTO ARGOMENTI ALL'O.D.G. DEL CD

Il **Consiglio direttivo** si riunisce solitamente **ogni primo giovedì del mese**, salvo non ci siano concomitanze di Assemblee o di altri impegni istituzionali. In tal caso la riunione slitta al primo giovedì successivo.

Tutti i soci possono chiedere che siano inseriti all'ordine del giorno del Consiglio direttivo punti che possono riguardare modifiche normative, abrogazioni, nuove disposizioni o altro.

Chi fosse interessato, potrà farlo inviando una **e-mail a info@lcf.it**, specificando l'**argomento** da trattare e indicando dettagliatamente le **ragioni** della richiesta.

In tal caso può essere ascoltato dal Direttivo durante la riunione.

COMUNICAZIONI

RIUNIONE OBBLIGATORIA

30 SETTEMBRE 2010 PER TUTTI I CAMPIONATI

Friuli Collinare c11, Geretti over, Friuli Collinare e Amatori c5

L'associazione assente alle riunioni sarà penalizzata di 10 punti in Coppa disciplina ai sensi degli artt. 35 e 75 RA

NUOVE ISCRITTE: DEPOSITO COPIA STATUTO

Le associazioni nuove iscritte devono depositare copia del loro statuto presso la sede della Lcfc all'atto dell'iscrizione (art. 5 lettera i RA). La mancata consegna dello stesso comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 89 RD.

DEROGHE NORMATIVE

Saranno accettate richieste di tesseramenti integrativi (solo per gli atleti) fino e non oltre il 26 gennaio 2011 (regola valida per tutte le manifestazioni).

Ogni associazione iscritta potrà tesserare al massimo:

- 40 giocatori per il campionato Friuli collinare calcio a 11;
- 30 giocatori per il campionato Friuli collinare e campionato amatori calcio a 5;
- 40 giocatori per il campionato over 40.

COMUNICATO UFFICIALE

Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (*art.53/d RA*), che avviene ogni giovedì, tramite inserimento on line sul sito web della Lcfc www.lcfc.it (*art. 54 RA*). Il C.U. potrà essere consultato presso la sede della Lcfc.

COMUNICAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA

Al fine di diminuire i costi di gestione e per poter fornire agli organi d'informazione un servizio accurato in tempi rapidi, la squadra prima nominata di ogni gara **dovrà** comunicare i dati richiesti alla Lcfc.

Questi dati dovranno essere inviati entro le ore **14,00** del giorno successivo alla partita, tramite la compilazione dell'apposito format sul sito www.lcfc.it;

Il mancato invio di tale comunicazione comporta la sanzione pecuniaria di euro 5,00 (Art. 88 RD) per ogni inadempimento. La sanzione pecuniaria che sarà corrisposta dalle associazioni per il ritardato invio del risultato della gara sarà devoluta in beneficenza.

TESSERAMENTO INTEGRATIVO

Il tesseramento integrativo di atleti, dirigenti e soci deve essere effettuato telematicamente. Dopo aver compilato la richiesta di tesseramento telematicamente, la stessa deve essere stampata e sottoscritta dall'interessato e quindi inviata via fax alla Lcfc o consegnata presso la sede della Lcfc entro la giornata di **MERCOLEDÌ**.

Il giocatore potrà partecipare alla partita solo quando il suo nominativo comparirà nella lista gara pubblicata sul sito web.

BILANCIO

Le ricevute attestanti le spese e gli incassi indicati nel bilancio consuntivo 2009/2010 sono a disposizione degli Associati nella Sede della Lcfc a Udine in via Valdagno 35/3, fino al 9 ottobre 2010. Chi intende vagliare tale documentazione è invitato a prendere appuntamento con la Segreteria della Lcfc. **I bilanci consuntivo e preventivo saranno pubblicati entro il 20 settembre prossimo sul sito della Lcfc: www.lcfc.it. Copia cartacea sarà consegnata alla riunione di Udine del 30 settembre 2010.**

PRESENTAZIONE ARBITRO

Il Consiglio Direttivo della Lcfc dispone di corrispondere all'associazione che presenta un arbitro un **premio di euro 150,00**, purché l'arbitro **diriga con continuità almeno 15 partite**. Il premio sarà corrisposto dopo la direzione della quindicesima partita. L'arbitro riceverà il rimborso spese previsto dal regolamento. La presentazione dell'arbitro dovrà essere provata tramite una dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione proponente e dall'arbitro proposto.

COMUNICAZIONE SETTORE ARBITRALE

Si informa il Settore Arbitrale che **martedì 21 settembre 2010** alle ore **20.30** presso l'Hotel Concorde sito in via Pozzuolo 226 a Udine, si terrà l'Assemblea informativa di inizio stagione.

PER INFORMAZIONI

<i>di carattere</i>	<i>nominativo</i>	<i>compito</i>	<i>telefono</i>	<i>e-mail</i>
organizzativo	Carla PASCUTTI	addetto calcio a 11	347-8115747	c.pascutti@lfc.it
	Alessandro PIANI	addetto calcio a 5	380-7240447	a.piani@lfc.it
	Adriano CANTONI	addetto over	338-1085373	a.cantoni@lfc.it
organizzativo	Daniele TONINO	Responsabile attività	335-6860169	d.tonino@lfc.it
fiscale	Renzo ROSSI	Resp. amministrativo	338-6417997	r.rossi@lfc.it

RECAPITI UFFICI LCFC

Indirizzo	Via Valdagno 35/3 – Udine (33100)				
Telefono	0432-640153 0432-640155	Fax:	0432-1841018 0432-1841019	e-mail:	info@lfc.it

ORARI UFFICI LCFC

<i>giorni</i>	<i>mattino</i>		<i>pomeriggio</i>	
	<i>dalle</i>	<i>alle</i>	<i>dalle</i>	<i>Alle</i>
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì	-	-	16.00	19.00
giovedì	chiuso			
sabato	10.00	12.00	-	-

CAMPIONATO FRIULI COLLINARE CALCIO A 11

ECCELLENZA

OA	
252	THERMOKEY
269	A.S.D. WARRIORS
283	AM. JALMICCO CALCIO
319	ZIRACCO CALCIO
361	C.D.A. FLUMIGNANO
369	A.S.D. SAN LORENZO
371	A.S. SEDILIS
412	A.S. AMARANTO
415	A.C. GUNNERS '95
418	AM.C. TORSIA
439	A.C. FLAIBANO
469	CORNO CALCIO

PRIMA CATEGORIA

Girone 1A

201	S.O.S. PUTIFERIO
212	LATTERIA TRICESIMO
290	ANNI 80
293.B	COOPCA TOLMEZZO
349	TURKEY PUB
351	A.C. CARPACCO
370	EXTREM
374	BAR PIZZERIA "LE VALLI"
380	S.S. 463 MAJANO
416	A.C. CAMPEGLIO
433	A.C. FARLA
449	POLISPORTIVA ORGNANO A.D.

Girone 1B

160	A.C. GORGO
186	EDIL QUATTRO PALUT-PRISSININS
188	A.S.D. SAN VITO AL TORRE
278	OFFICINA ZANON / ARS GALLI
304	RANGERS / BIRAGO BAR
353	A.S.D. SCLAUNICCO
365	A.S. NOBILE IMPIANTI CALCIO
367	CAFFE' COLONNA
395	CLIMASSISTANCE
417	DIMENSIONE GIARDINO
423	OSTERIA AL GARDILIN
636	BRIGATA CARGNACCO

SECONDA CATEGORIA

Girone 2A

209	HIGHLANDERS
225	POL. TRE FONTANE
322	A.C. MILAN CLUB S. VITO
352	A.S.D. A.C. S. MARIZZA
364	DRINK TEAM
390	ATTI IMPURI
428	ASD ATLETICO PERTEGADA
482	A.C. BELFIORE
600	A.S.D. LA FENICE VARMO
634	A.C. POCENIA
641	TeknoFIM

Girone 2B

119	MERCE RARA FOOTBALL CLUB
167	A.C. MORSANO
172.C	AMATORI SAN MARCO
172.B	A.C. LA FORTEZZA
176	A.C. FARRA
202	TRATTORIA DA RAFFAELE
291	G.S.D. CHIASIPELLIS
368	ROTT FERR
522	A.S.A.R. ROMANS
564	OLIMPICA PASSONS
637	A.C. RUDA
635	A.C. POZZECCO

Girone 2C

130	S.S.D. ORZANO
163	AM. TRAMONTI
219	A.C. VACILE
372	AM. PLAINO
386	A.C. DIGNANO
392	A.C. BRESSA
404	COLLOREDO DIGAS
410	ABC BASALDELLA
430	AM. VALCOSA CASTELNOVO
442	AM. CICONICCO-VILLALTA
478.B	PIZZERIA MOBY DICK

Girone 2D

106	POL. VALNATISONE
115	C.C.R.S. ARCOBALENO
135	BAR "AL GAMBERO" AMARO
205	A.R.S. CALCIO
259	A.S.D. SAVOGNESE
354	REAL BUJA
359	DINAMO KORDA N.B.
379	DREAM TEAM RESIUTTA
382	A.C. MONTENARS
403	A.S.D. ADORGNANO
405	BLUES F.C.
415	OVER GUNNERS '05

TERZA CATEGORIA**Girone 3A**

318	PIZZERIA AL SOLE 2
329	SP. SAMMARDENCHIA
356	AM. RACCHIUSO
358	AXO CLUB BUJA
378	TUTTOMECCANICA
385	AM. BRAULINS
402	A.C. COLLERUMIZ
406	A.C.S. BUJE
452	A.S.D. A.C. BILLERIO-MAGNANO
478.C	PIZZERIA IL SARACENO
765	MAI@LETTO GEMONA

Girone 3B

011	A.C. POZZUOLO
182	AM. SAN DOMENICO
331	OSUF
332	A.C. INDEPENDIENTE
397	G.S. IL GABBIANO
407	VIRTUS UDINE 93
411	ATLETICO NAZIONALE
427	A.C. RISANO
454	PINGALONGALONG
565	DOPOLAVORO VILLAORBA
633.B	A.S.D. CARIOCA

Girone 3C

001	A.P.D. VALMEDUNA
387	REDSKINS
414	FRIULCLEAN
434	G.S. SUSANS
435	AM CISTERNA
437	A.S.D. FANCY CLUB
447	COLLETTIVO SAVIO F.C.B.
566	A.S.D. CAMPAGNA
572	BAR DA MILLY
574	A.S.D. BIAUZZO
632	A.C. COLUGNA

Girone 3D

002	A.C. MUZZANA
008	A.S.D. MORSAN
012	A.C. BAGNARIA ARSA
016	A.C. MERETO DI CAPITOLO
107	A.S.D. STRASSOLDO ALCOOLICA
108	LOVARIANGELES
124	A.S.D. LOKOMOTIV TRIVIGNANO
223	A.S.D. MILLENNIUM
362	A.S.D. CHIARISACCO CALCIO
445	DRAG STORE F.T.
569	A.C. MUZZANELLA

Girone 3E

013	A.S.D. REAL SELLA F.C.
014	POLISPORTIVA BIBIONE
166	A.S.D. A.C. PALAZZOLO
256	A.C. GRUARO
303	A.C. SESTO AL REGHENA
317	A.C. SETTE SORELLE
350	SAN MARCO IUTIZZO
419	A.C. TISANA
470	A.C. LIGNANO
571	A.C. PORTOGRUARO
603	ASD APRILIA MARITTIMA

Girone 3F

003	RANGERS TERZO
006	A.C. VILLESSE
007	A.C. STARANZANO
015	RANGERS 95 MONFALCONE
129	A.S.D. AMATORI GONARS
141	A.S. FOBAL
151	AM. C. GORIZIA
172	A.C. GRADISCA
195	A.C. RONCHI
366	OSTERIA DA DANIELA
640	A.C. REAL CERVIGNANO

CAMPIONATO GERETTI OVER 40 CALCIO A 11

GIRONE UNICO

103	AMATORI BEIVARS	457	FELETTO 90
121	A.C. LA ROSA	459	A.C. PASSONS
158	TOTO' E GLI AMICI	463	BAR GARDEL
271	COOP PREMARIACCO	466	A.C. BASALDELLA OVER 40
293	COOPCA TOLMEZZO	473	PIZZ.DA PIPPO UNO
319	ZIRACCO CALCIO	475	LA TAVERNETTA
327	OVER SANGIORGINA CALCIO	477	AXO CLUB BUIA
389	G.S.A. DON BOSCO PLASENCIS	511	EVRAZ PALINI BERTOLI
426	BICINICCO BOYS	519	F.C. OVER CJASSA'
431	A.S. BRIGATA BROVADA	573	OSTERIA DA LODIA
432	AMASANDA 86	594	ISOTECNO SERRAMENTI
451	V.G. SAN DANIELE	620	A.C. CANARINO OVER 40

CAMPIONATO FRIULI COLLINARE CALCIO A 5

ECCELLENZA

110	A.S. PAGNACCO
123	C5 TALMASSONS
146	ELETTROTEC
170	A.G.S. INSONORIZZAZIONI
185	NEWELL'S
298	BAR ERICA C5
309	REAL MADRIS
334.B	VENFRI
479	DRIMEX
497	LA BOMBONERA
525	RIST. ALLA FRASCA VERDE
585	LA TANA DEL LUPPOLO

PRIMA CATEGORIA

Girone 1A

140	I DRUGHI
157	NEW TEAM
174	CALCETTO MOGGIO
217	S.T.U. FAGAGNA
235	F.C. SAGO - ACM.C. SERVICE
239	NO NAME
261	MALEDEZ
336	STELLARE F.C.
346	U.S. GJANES
498	PIZZERIA LA TORATE
659	RISTORANTE LA MINIERA
680	IL MERCANTE NEL MONDO

Girone 1B

106.B	POLISPORTIVA VALNATISONE
116	I RAGAZZI DEL TOM
143	FELETTIS UNITED C5
169	MANZIGNEL
179	CALIPSO BOYS
181	F.C. DURONONS
252.B	C5 RIVAROTTA
478	PIZZERIA AL COLLIO REANA
587	CAPO HORN
648	SCU
653	FRIULI ANTINCENDI
660	DANIELI

SECONDA CATEGORIA**Girone 2A**

144	REAL TRESESIN
168	ATLETICO
234	BUNKER 3 C5
248	STELLA MOGGESE
312	I GRIFONI
343	LIVERCUL
514	ANCORA C5
560	AL QUADRIFOGLIO
660.B	ABS
772.B	SHOW BIZ

Girone 2B

128	JOLLY LAUZACCO
222	CINGHIALI DI ZONA
305	A.S.D. IL JUNGLE
481	TRONCOS
500	FORTE & CHIARO
505	CALCIO 5 MUZZANA
507	BORGOROSSO BFC
518	EMPORIO ERCOLE
523	MAMBO FOOTBAL CLUB
568	A.S.D. CERGNEU

TERZA CATEGORIA**Girone 3A**

005	RISTORANTE PIZZERIA ZALICLO'
010	BOCA JUNIORS RISANO
102	CARATEL
142	PITTIBULL
148.B	VARMO CALCIO A5
276	C5 SAN DANIELE
323	FUTSAL CLUB 50
484	PERTEGADA CALCIO A5
580	AMICI DELLA PALLA
592	REAL MADRACS

Girone 3B

004	FORMENTERA TEAM
127	TABOGA C5
175	NIMIS C5
200	CELTIC SCLUSE
203	STRALO C5
238	A.S.D. CELTIC UDINE
263	ATLETICO DE ECCHER
340	FORGJARINS
343.B	BAR IL BAGATTO MODUS C5
659.C	GNAUSPORT

CAMPIONATO AMATORI CALCIO A 5**GIRONE UNICO**

009	FIOCCO BOYS	467	AMATORI FOREVER
114	VILLAGE TARENTO	481.B	PIZZ. MOBY DICK
118	RIVIGNANENSE	484.B	PERTEGADA CALCIO A 5
140.B	ARTEGNA C5	486	PIZZERIA CANTINA FREDDA
148	VARMO CALCIO A5	587.B	PIZZERIA PINGUINO
180	BILD	633	A SBREGABALON
184	A.S.D. TIRED PIGS C5	657	FAGAGNA C5
221	PIZZERIA DELFINO BLU	658	ROSANNA E MAURIZIO
305.B	JUNGLE	674.B	DLF CERVIGNANO
311	PIZZERIA AL BAFFO	674	DLF SAVOIA GROUP
334	PURA VIDA CAFE'	759	CDU CALCIO
426.B	PITRANS BICINICCO		

Per aiutare gli associati a capire meglio le modifiche apportate al vecchio testo della normativa 2009, di seguito è stato evidenziato in rosso ciò che è stato rimosso, in verde le integrazioni e/o sostituzioni.

STATUTO

6. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli Organi direttivi nelle forme previste dallo Statuto;
- ad accedere a ogni carica sociale.

Gli associati devono:

- osservare lo Statuto, [la Carta dei Principi](#), i Regolamenti e ogni delibera assunta dagli Organi sociali;
- adempiere ogni obbligazione assunta nei confronti dell'Associazione.

Lo Statuto dei soci collettivi deve essere compatibile con quello dell'Associazione.



REGOLAMENTO ORGANICO

11. SETTORE ATTIVITÀ.

d) **osservatori speciali di Lega**: sono Osservatori speciali di Lega i tesserati che hanno compiuto la maggiore età e sono iscritti all'apposito Albo, previa nomina del Consiglio direttivo a seguito del superamento dell'esame di abilitazione e dopo la frequentazione di un corso.

L'Osservatore ha il compito di:

a) verificare il regolare andamento delle partite;

b) **accertare la regolarità del tesseramento**;

g diventa f) svolgere indagini, **dopo apposita delega**, su comportamenti illeciti di tesserati, eccetto quelli di competenza del Procuratore di Lega;

j diventa i) verificare, su specifico incarico del loro Referente, **su indicazione del Responsabile attività** l'idoneità dei campi di gioco e degli impianti sportivi;

L'Osservatore può prendere visione sul campo dei seguenti documenti: **il referto dell'Arbitro**, le liste gara delle Associazioni e i documenti di riconoscimento.

20. SPESE RIMBORSABILI.

Viaggi in **automobile**: è riconosciuto il rimborso di euro **0,20 - 0,25** il chilometro e dei relativi pedaggi autostradali.

23. RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI ARBITRALI.

Per la direzione di ogni partita sarà riconosciuto all'Arbitro, per le percorrenze sotto indicate, il rimborso spese indicato nel seguente prospetto.

da km	a km	euro
0	50	25,00
51	100	30,00
101	150	35,00
oltre		40,00

da km	a km	referto a mezzo fax	referto telematico
0	50	€ 26,00	€ 28,00
51	100	€ 32,00	€ 34,00
101	150	€ 38,00	€ 40,00
oltre		€ 44,00	€ 46,00

Per la direzione di più partite in un'unica giornata di Torneo sarà riconosciuto all'Arbitro l'importo compreso tra quello di euro 30,00 e quello di euro **50,00 90,00** in relazione al tempo della durata della prestazione.

24. RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI DEGLI OSSERVATORI SPECIALI DI LEGA.

Per la visionatura di una partita o di un Arbitro sarà riconosciuto il rimborso di euro **25,00 30,00** per una percorrenza fino a 100 km, per oltre 100 km quello di euro **30,00 35,00** La designazione degli organi competenti costituisce autorizzazione.



REGOLAMENTO ATTIVITÀ

7.FUSIONE DI ASSOCIAZIONI.

- a) In caso di fusione, le Associazioni interessate dovranno **allegare alla comunicazione i verbali delle assemblee attestanti la relativa delibera e i loro Statuti, se modificati.**
- i verbali attestanti la fusione,
 - gli Statuti,
 - il libro o l'elenco dei soci.
- b) L'Associazione che nasce da una fusione assume, nei confronti della Lcfc, debiti, crediti e diritti sportivi acquisiti dalle Associazioni originarie.
- c) La Lcfc potrà insindacabilmente rigettare la domanda d'iscrizione di un'Associazione, **in particolare quando la fusione tra l'Associazione richiedente e un'altra possa far sospettare l'esistenza di una compravendita di diritti sportivi quando la fusione possa far ritenere che sia stata preordinata all'acquisizione dei diritti sportivi.**
- d) Le fusioni **fra Associazioni** non sono riconosciute dalla Lcfc, se avvengono durante una manifestazione in corso.

33.PROMOZIONI, RETROCESSIONI E QUALIFICAZIONI.

Nel caso di Campionati articolati in più livelli, i meccanismi di promozione, di retrocessione e di qualificazione devono prevedere i seguenti criteri:

- b) nei campionati a più fasi, le squadre promosse e retrocesse sono stabilite in base alla loro posizione in classifica ottenuta nella fase alla quale hanno partecipato tutte le Associazioni iscritte, **mentre le qualificate sono determinate in relazione alla classifica dell'ultima fase a cui hanno partecipato.**

35.COPPA DISCIPLINA.

Sanzioni a carico delle Associazioni	punti
assenza a riunioni obbligatorie	10
perdita della gara / assenza Accompagnatore ufficiale	20
per ogni punto di penalizzazione in classifica	30

46.GUARDALINEE DI PARTE.

Qualora non sia prevista o possibile la presenza di Guardalinee ufficiali, le Associazioni sono indegabilmente obbligate a porre a disposizione dell'Arbitro un loro Tesserato che assolverà la funzione di Guardalinee **segnalando unicamente l'uscita della palla dal campo.**

59.GIORNATE E ORARI DELLE GARE.

Nel calcio a 11.

Salva diversa autorizzazione scritta da parte della Lcfc, le gare devono essere giocate dal venerdì sera al lunedì sera, durante le seguenti fasce orarie:

Le Associazioni devono garantire il corretto andamento della gara e quindi la buona visibilità in campo **(art. 55 e 61 RA) (art. 51/c RA)**, pena la perdita della gara.



60. ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE.

- b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché **ne diano comunicazione scritta completino la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita. sia all'Associazione avversaria sia alla Segreteria della Lcfc, allegando la prova della ricezione della comunicazione alla predetta Associazione. La prova dell'avvenuta comunicazione è a carico dell'Associazione richiedente.**
- c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro **dandone comunicazione sottoscritta alla Segreteria della Lcfc. completando la procedura telematica** entro il termine perentorio di tre giorni dalla disputa della gara.
- d) Le squadre possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni, **purché vi sia stata la preventiva autorizzazione della Lcfc, con cui sarà altresì comunicato l'orario e il giorno entro il cui deve essere fatta pervenire la comunicazione scritta della richiesta di differimento.**

La richiesta non verrà presa in considerazione qualora pervenga oltre il termine indicato dalla Lcfc, con la conseguenza che non verranno modificati la data, l'orario e il luogo della partita previsti dal calendario. In caso di utilizzo di tale procedura alla squadra, **ma almeno 6 ore prima della gara, mediante la procedura telematica, che potrà insindacabilmente essere riattivata dalla Segreteria della Lcfc, che dovrà quindi essere precedentemente contattata. In tal caso all'Associazione richiedente sarà imputato il costo di euro 10,00,**

- e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la Lcfc può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.

Salvo autorizzazione scritta della Lcfc, è consentito posticipare o anticipare le partite relative all'ultima parte della manifestazione, secondo il seguente prospetto:

numero gare della manifestazione o della fase	ultima parte
oltre 10	4 partite
da 1 a 10	3 partite

La partita posticipata deve essere disputata entro il martedì della giornata di gare successiva, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD

- f) In ogni caso la Lcfc deve dare il proprio assenso, pubblicando la modifica sul Comunicato ufficiale, dopo aver verificato la regolarità della procedura e che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.

Pena la sanzione di cui all'art. 93 RD, le gare anticipate, posticipate o da recuperare devono essere giocate:

- per il calcio a 11 entro e non oltre il martedì immediatamente successivo all'ultima gara prevista dal calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare,
 - per il calcio a 5 entro e non oltre l'ultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare.
- g) Tutte le variazioni sono valide **a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale. In caso di urgenza la variazione è efficace dalla comunicazione telefonica della stessa da parte della Lcfc ai dirigenti dell'associazione interessata. solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo approvazione da parte della Lcfc.** La variazione deve comunque essere pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale utile successivo.
- h) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto delle partite stabilite d'ufficio dalla Lcfc, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).

63. RECUPERO DELLE GARE.

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto. Nel caso di fase con partite di andata e ritorno, le gare rinviate nell'andata devono essere recuperate entro un mese dopo il termine di tale fase; quelle rinviate nel ritorno devono essere recuperate prima della terz'ultima o quart'ultima giornata ai sensi dell'art. 60/e RA. Nelle ultime partite previste dall'art. 60/e RA, nelle fasi finali o a eliminazione diretta, il recupero deve effettuarsi entro il martedì immediatamente successivo per il calcio a 11 e, per il calcio a 5, entro il mercoledì. Entro il mercoledì successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, che formalizza la mancata disputa della partita, la squadra prima nominata dovrà comunicare la data del recupero, pena la sanzione di 25 euro.

Le gare devono essere disputate entro il termine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD. Tutte le ultime date per l'effettuazione di recuperi saranno pubblicate sul C.U. sul quale vengono rese note le date della manifestazione (nr. 3).

La data, l'ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico e rispettando, per entrambe le squadre, il termine di cui all'art. 73 RA.

La squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella data, ora e luogo indicati dalla prima nominata, purché il modulo telematico sia compilato e inviato dalla prima nominata almeno 20-25 giorni prima della data del recupero. Il termine di cui sopra può essere abbreviato fino a 2 giorni non festivi, solo previa autorizzazione telematica dell'altra squadra.

Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la Lcfc può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita. Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata. Una volta stabilita la data della partita di recupero, questa non può più essere rinviata, salvo su decisione della Lcfc o dell'arbitro, qualora sul campo sussistano le condizioni tali da rendere impossibile la disputa della gara.

Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, nella stessa giornata del rinvio della gara, la Segreteria della Lcfc, che, insindacabilmente, reperirà un terreno di gioco su cui disputare l'incontro.

La Lcfc deve comunicare data, ora e campo del recupero, almeno 24 ore prima dello stesso, a entrambe le Associazioni. Tale termine può essere ridotto solo nelle fasi di play-off. Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a carico dell'Associazione prima nominata. Le Associazioni inadempienti alle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi dell'art. 93 RD.

65. TESSERATI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO.

La mancanza del dirigente accompagnatore o del suo sostituto comporta le sanzioni previste dall'art. 93 RD dagli artt. 35 RA e 88bis RD.

67. LISTA GARA.

Al momento della consegna della lista gara all'Arbitro, la stessa deve riportare le lettere sotto indicate in corrispondenza alla funzioni a fianco trascritte.

P = tesserati presenti sul campo; X = atleti che cominciano la partita per il solo calcio a 11; C = capitano; VC = vicecapitano; D = dirigente; G = guardalinee; A = accompagnatore ufficiale; M = medico; MS = massaggiatore; S = giocatore subentrato.

69.OBBLIGHI DEI TESSERATI E DELLE ASSOCIAZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE.

a) La numerazione delle maglie dei giocatori è libera deve essere da 0 a 99.

70.OBBLIGHI DEI TESSERATI E DELLE ASSOCIAZIONI A GARANZIA DELL'ORDINE PUBBLICO E DEGLI UFFICIALI DI GARA.

a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato.

L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD.

I Capitani e gli Accompagnatori ufficiali delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (artt. 128 + 23 + 24 RD).

b) Le Associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro un Accompagnatore ufficiale (art. 65/c RA) che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt. 110 e 128 + 23 + 24 RD).

c) Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 110 e 128 RD.

Le Associazioni devono far intervenire la Forza pubblica su richiesta degli Ufficiali di gara o della Lcfc o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.

Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato, facendo eventualmente intervenire la Forza pubblica su richiesta degli Ufficiali di gara o della Lcfc o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.

Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, compreso quello di mettere a disposizione dell'Arbitro un Accompagnatore ufficiale che lo deve assistere in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza.L'inadempimento di quanto sopra previsto è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD.

REGOLAMENTO DISCIPLINA

23. AGGRAVANTI SEMPLICI.

- g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i **principi della Carta**, quali, per esempio, motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera.
- h) **non aver consentito l'identificazione del responsabile di un illecito nei soli casi previsti dall'art. 145 RD.**

27. AUMENTO DI PENA BASE PER L'APPLICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIALE (ART.24 RD).

- a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'articolo 24 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. **L'aumento è facoltativo solo nel caso previsto dall'art.117 RD.**

32. CONFISCA DELLA CAUZIONE O DEL PREMIO.

La confisca **della cauzione o del premio** è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni nei soli casi previsti dal Regolamento di disciplina e consiste **nell'incameramento coattivo della cauzione o** nella non consegna del premio.

34. SQUALIFICA.

Il periodo di squalifica può essere indicato in giornate di gara, da un minimo di 1 a un massimo di **11 3**, o a tempo determinato da un minimo di **3 1** mese a un massimo di 5 anni. urata superiore a 2 anni.

43. ESECUZIONE DELLE SANZIONI.

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'Organo disciplinare competente.

Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal punto c) del presente articolo. Le comunicazioni scritte (telegrammi o fax) della Lcfc hanno efficacia immediata.

b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione subita da un Tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale.

c) **b) Il Tesserato espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal Titolo II, Capo II, Sezione II RD: il con sul Comunicato ufficiale. provvedimento di squalifica disciplinare è efficace dal giorno seguente a quello in cui è stato pubblicato alla pubblicazione deve essere pubblicato sul Comunicato ufficiale. Le comunicazioni scritte (telegrammi o fax) della Lcfc hanno efficacia immediata. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il Tesserato è stato espulso, quest'ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente - in attesa del provvedimento definitivo - per una giornata.**

d) I Tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate dalla Lcfc, anche con diverse Associazioni, colpiti da provvedimenti di squalifica, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata.

Fa eccezione la squalifica per somma di ammonizioni che deve scontarsi nella manifestazione in cui le ammonizioni sono state disposte.

e) c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare. Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare.

d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.

e) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di Tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.

f) La squalifica per una o più giornate di gara, che non può possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il Tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione.

g) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.

Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.

h) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.

i) È facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

44. SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DELLE SANZIONI.

La Lcfc può stabilire che nei periodi d'inattività sia sospesa l'esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell'attività stessa.

Tale disposizione deve indicare il giorno d'inizio della sospensione e quello di ripresa dell'efficacia e dev'essere pubblicata sulla Norme di partecipazione (artt. 53 e 54 RA).

L'entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.

Qualora la squalifica a tempo inferiore a 3 mesi cadesse in un periodo di sospensione dell'attività, è facoltà degli Organi disciplinari prorogare, con provvedimento succintamente motivato, il periodo di squalifica stesso, per garantire l'effettività della sanzione. Il provvedimento di proroga può essere revocato, per giusti motivi, dallo stesso Giudice che lo ha disposto.

52. PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'ORGANO DI PRIMA ISTANZA.

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice disciplinare:

a) **d'ufficio** sulla base dei documenti ufficiali della Lcfc e di gara o di filmati o in caso di errore materiale;

b) **su impulso** del Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 84 RD;

c) **su reclamo** della parte interessata;

d) **su istanza di rettifica** (art. 72 RD);

e) **su comunicazione del Procuratore di Lega** (art. 56 RD) o dell'Ufficio Presidenza;

f) **su segnalazione dell'Osservatore Speciale di Lega.**

88.ALTRI INADEMPIMENTI.

Esempio: mancato invio alla Lcfc del risultato gara da parte della squadra prima nominata, mancanza dei parastinchi, mancanza del cartello con i numeri per le sostituzioni, **consumo di alcolici in campo durante la gara**, mancato invio delle comunicazioni richieste, impianti sportivi non in regola con quanto previsto dall'art. 51 RA, consegna all'Arbitro di una maglia con stemmi di altri Enti o Federazioni, tranne se la Lcfc vi è affiliata, o che non rispetti esigenze di decoro e igiene (art. 69/e RA), campo di gioco non regolamentare, modifica gare in calendario senza giustificazione ufficiale ecc.(60/h RA), mancata indicazione di quanto previsto dall'art. 67 RA:

- ammenda da euro **10,00 a 50,00**.

88/bis.ASSENZA DELL'ACCOMPAGNATORE UFFICIALE. AVER FATTO SVOLGERE LE FUNZIONI DI DIRIGENTE O DI GUARDALINEE DI PARTE A TESSERATI SQUALIFICATI.

- ammenda di euro **60,00**;
- 1^a recidiva: ammenda di euro **80,00**;
- ulteriori recidive: ammenda di euro **100,00**.

89.MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 RA.

- esclusione dalla manifestazione e **confisca della cauzione ammenda di euro 250,00**.

90.MANCATA CONSEGNA DELLA TESSERA SOCIALE NEL CASO DI CUI ALL' ART. 20 RA. (abrogato)**SEZIONE III - ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE.****93.INADEMPIENZE DI OBBLIGHI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE O IL PROSEGUIMENTO DELLA GARA.**

Per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (articolo 69/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione il Guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (articolo 69/f RA), insufficiente numero di giocatori (articolo 66 RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (articolo 44/a RA), mancata o incompleta presentazione dei documenti d'identità in allegato agli elenchi gara (articolo 66/a RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'articolo 2 RD, **mancata presenza dell'Accompagnatore ufficiale (art 65 RA)**; mancata disputa della partita entro il termine previsto dall'art. 63 RA e mancato rispetto delle previsioni di tale norma; altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara:

- perdita della gara e ammenda di euro **50,00 80,00**;
- per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro **80,00 100,00**.

101.CASI IN CUI L'ARBITRO INTERROMPA LA GARA O LA PROSEGUA PRO FORMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 RA.

- perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro **80,00 100,00**;
- 1^a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro **100,00 150,00**;
- 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro **200,00**.

102.ILLECITO SPORTIVO (ART. 17 RD).

- a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100,00 150,00;
b) 1ª recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

129.AVER FATTO DISPUTARE O AVER DISPUTATO UNA O PIÙ GARE NON IN REGOLA CON LE NORME DI PARTECIPAZIONE, ANCHE A TITOLO DI COLPA. (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

- da 4 3 giornate a 6 mesi di squalifica.

131.AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI, ANCHE CON FUNZIONI DI GUARDALINEE DI PARTE (SALVO DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 46 RA), A UNA O PIÙ GARE O AVER DISPUTATO UNA O PIÙ GARE CON A CARICO UN PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA, ANCHE A TITOLO DI COLPA. (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

- da 8 giornate 1 mese a 6 mesi di squalifica.

CAPO III - PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, GUARDALINEE UFFICIALI E OSSERVATORI SPECIALI.**143.MANCATA VESTIZIONE DELLA DIVISA UFFICIALE.**

ammenda di euro 5,00 25,00, da maggiorare di euro 50,00 in caso di esposizione di loghi o stemmi di altri enti o federazioni o/e in caso di recidiva.

144.MANCATA O NEGLIGENTE COMPILAZIONE DEI DATI PERSONALI NEI DOCUMENTI UFFICIALI DELLA LCFC, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

ammenda di euro 5,00.

145.NEGLIGENTE O ERRONEA O INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL REFERTO O DELLA DISTINTA DI SPESA E/O RITARDATO INVIO DI TALI DOCUMENTI, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- a) dalla censura all'ammenda da euro 5,00 a 25,00 10,00;
b) recidiva: ammenda corrispondente al rimborso spese; per ogni recidiva euro 15,00.

147.MANCATA OSSERVANZA DEL SEGRETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 36/4 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- a) ammenda da euro 10,00 a 25,00;
b) recidiva: ammenda da euro 25,00 30,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione o visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc nella stagione in corso e comunque per almeno 8 mesi.

148.DICHIARAZIONI LESIVE SULL'OPERATO DI UN COLLEGA O COMPORTAMENTO SCORRETTO DA PARTE DEGLI ARBITRI NEI CONFRONTI DEGLI OSSERVATORI SPECIALI DI LEGA E VICEVERSA.

- a) ammenda da euro 15,00 a 25,00;
b) recidiva: ammenda da euro 20,00 30,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione o dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc nella stagione in corso per almeno 1 anno.

REGOLAMENTO CALCIO A 5

1. TERRENO DI GIOCO.

e) **Le porte:** al centro di ciascuna linea di porta devono essere collocate le porte, costituite da due pali verticali, equidistanti dagli angoli e distanti tra di loro, all'interno, mt. 3.

I pali **possono devono** essere congiunti alle loro estremità da una sbarra trasversale alta mt. 2 dal terreno (misurata dal bordo inferiore).

3. NUMERO DEI CALCIATORI.

b) I **giocatori di riserva** devono sostare seduti nella zona a loro riservata dove sono ubicate le panchine [art.1/c d] e devono indossare una casacca di colore differente da quello della tenuta di gioco.

4- accordare un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui era il pallone quando il gioco è stato interrotto (art. 14/2/c).

Se, in occasione di una sostituzione volante, un calciatore entra o esce da un punto diverso dalla zona delle sostituzioni, l'Arbitro deve:

1- interrompere il gioco,

2- ammonire l'inadempiente,

3- accordare un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria che sarà calciato dal punto in cui era il pallone quando il gioco è stato interrotto (art. 14/2/c).

4- riprendere il gioco con una rimessa dal fondo da parte del portiere.

Nel caso in cui l'Arbitro non sia in grado di individuare l'ultimo giocatore entrato, deve farselo indicare dal Capitano (art. 16/d).

i) Qualora, con il pallone in gioco, l'Arbitro rilevi che una squadra è composta da sei calciatori deve:

1- interrompere il gioco,

2- ammonire il calciatore che è entrato,

3- fare uscire il calciatore sostituito,

4- riprendere il gioco accordando un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui si trovava il pallone nel momento in cui il gioco è stato interrotto (art. 14/2/c).

4. EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI.

c) Le **maglie** dei calciatori **possono devono** essere numerate, con numeri compresi tra l' 0 1 e il 99, e ogni squadra deve indossare maglie di colori differenti.

e) Qualora un **calciatore non indossi l'equipaggiamento previsto**, l'Arbitro deve interrompere il gioco e deve allontanarlo dal terreno di gioco per consentirgli di mettere in ordine il proprio equipaggiamento. Il calciatore non può rientrare se non dopo essersi presentato all'Arbitro, che deve verificare la regolarità dell'equipaggiamento. Il rientro del calciatore deve avvenire durante una interruzione del gioco. Se il calciatore allontanato rientra durante un'azione, l'Arbitro deve interrompere il gioco e riprenderlo con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione (art. 14/2/c), previa ammonizione del calciatore.



7. PALLONE IN GIOCO.

a) Il pallone è in gioco quando:

1- all'inizio dei due tempi della gara o dopo la segnatura di una rete, **posizionato a centro-campo**, è toccato in avanti;

f) Qualora l'Arbitro, involontariamente o per errore, emetta un fischio, il gioco deve essere ripreso con una rimessa da parte dello stesso Arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione (**art. 14/2/c**).

8. CALCIO D'INIZIO E RIPRESA DEL GIOCO.

g) Nel caso in cui l'Arbitro interrompa temporaneamente il gioco per motivi non tecnici, il medesimo Direttore di gara deve riprenderlo mediante **propria** rimessa, facendo cadere il pallone sul terreno di gioco nel punto in cui si trovava al momento dell'interruzione.

12. SEGNATURA DI UNA RETE.

d) Il portiere non può segnare una rete con le mani. Dopo una parata avvenuta con le mani, può segnare con i piedi solo dopo che il pallone ha toccato il terreno di gioco (**drop**).

13. CALCIO DI PUNIZIONE.

e) Un giocatore della squadra a favore della quale è stato disposto il calcio di punizione può chiedere all'Arbitro la verifica della distanza. In tal caso la punizione non deve essere battuta prima del fischio dell'Arbitro, pena la ripetizione della stessa. Sempre in questo caso, la punizione deve essere calciata entro 4 secondi dal fischio dell'Arbitro, pena la concessione di un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nello stesso punto.

12

f) Se un calciatore della squadra avversaria si avvicina a meno di mt. 5 dal pallone, prima che il calcio di punizione sia stato battuto, l'Arbitro deve far ripetere la sua esecuzione.

g) Chi calca la punizione non può toccare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, pena un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione (**art. 14/2/c**).

14.2. PUNIZIONI INDIRETTE.

b) I seguenti falli devono essere puniti con un calcio di punizione **indiretto**, da calciare dal punto in cui è stata commessa l'infrazione:

6- simulare di aver subito un fallo.

7- **entra o esce dal campo senza autorizzazione dell'arbitro.**

c) un **portiere** commette fallo punibile con un calcio di punizione **indiretto** quando:

3- **su rimessa dal fondo**, dopo essersi spossessato del pallone, lo riceve di ritorno da un compagno. Il portiere può ricevere direttamente il pallone da un compagno di squadra a seguito della rimessa dal fondo;

14.3. CALCIO DI RIGORE.

a) Il rigore è un calcio di punizione diretto e deve essere battuto dal punto del calcio di rigore (**art. 1/c b**) dopo il fischio dell'Arbitro, pena la sua ripetizione.

d) Nel caso sia commessa un'infrazione al comma b) da parte:

2- di un calciatore della squadra attaccante, la rete deve essere annullata e il calcio di rigore ripetuto, salvo il caso in cui il calciatore che ha battuto il calcio di rigore tocchi un'altra volta il pallone dopo averlo calciato (**art. 10/g NON ESISTE**).

16. ESPULSIONE.

a) Un calciatore deve essere espulso (cartellino rosso) e abbandonare definitivamente il recinto di gioco se:

4) impedisce alla squadra avversaria di segnare una rete o la priva di una evidente occasione da rete, toccando volontariamente il pallone con le mani (ciò non si applica al portiere dentro la propria area di rigore);

c) Costituiscono condotta gravemente sleale i falli - sanzionabili con punizioni dirette - tesi a impedire con qualsiasi mezzo illecito l'evidente opportunità di segnare una rete a porta sguarnita. Con evidente opportunità di segnare una rete si intende: trattenere da tergo o fermare comunque (per la maglia, per i calzoncini, per le braccia, per le gambe, con uno sgambetto o in qualsiasi altro modo) un **giocatore avversario** lanciato verso la porta avversaria, senza che nessun altro difendente (portiere compreso) gli si frapponga. Qualora tale infrazione sia commessa dal portiere, quest'ultimo deve essere espulso se, disinteressandosi del pallone, commette fallo o, pur avendo toccato il pallone, viene superato dall'avversario e commette fallo da tergo.

e) Le **sostituzioni integrazioni** dei giocatori espulsi **direttamente** vanno effettuate a gioco fermo, con il consenso dell'Arbitro e dopo 2 minuti dalla sanzione.

17. TIRI DI RIGORE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCENTE

Per determinare la squadra vincente, in caso di gare a eliminazione diretta, l'Arbitro fa battere, al termine dei due periodi di gara o dei tempi supplementari, se previsti, 5 tiri di rigore secondo le seguenti modalità:

5- tutti i calciatori devono sostare nella metà del terreno di gioco opposta a quella dove si battono i rigori, eccetto il portiere non impegnato, che deve stare fuori dell'area di rigore;

10- le serie dei rigori possono essere ripetute fino a quando una squadra, a parità di tiri, realizza una rete più dell'altra;

11 10- qualora abbiano calciato un rigore tutti i giocatori di una squadra che ha concluso la gara in inferiorità numerica l'altra, senza terminare la rotazione, può far calciare nuovamente il rigore a un suo giocatore che lo ha già tirato.



REGOLAMENTO CALCIO A 11

3. NUMERO DEI CALCIATORI

La **sostituzione** di un calciatore con uno di riserva deve uniformarsi alla seguente procedura:

- il subentrante deve entrare nel terreno di gioco in corrispondenza della linea medianas, **solo durante l'interruzione del gioco e dopo che sia uscito il calciatore sostituito e dopo aver ricevuto assenso da parte dell'arbitro, e durante una interruzione di gioco,**

4. EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Le **maglie** dei calciatori **possono devono** essere numerate, con numeri compresi tra l' **0 1** e il 99, e ogni squadra deve indossare maglie di colori differenti.

9. PALLONE IN GIOCO E NON IN GIOCO

Il pallone è **in gioco** quando:

- dopo la rimessa **del portiere dal fondo** è uscito dall'area di rigore;

12. FALLI E COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI

Calcio di punizione indiretto

Se un calciatore tiene un comportamento teso ad aggirare le finalità di tale regola (*per esempio: passaggio al portiere di testa o con altra parte del corpo consentita, dopo averlo alzato con i piedi*), sarà sanzionato con l'ammonizione e un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria, da calciare nel punto in cui **il portiere tocca il pallone con le mani**. **Il calcio di punizione indiretto deve essere eseguito nel punto** l'infrazione è stata commessa.

14. CALCIO DI RIGORE

Infrazioni e sanzioni

Qualora un giocatore calci un rigore violando le regole del gioco o le violi un suo compagno e il pallone entri in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto. **In caso contrario Nel caso il pallone non entri**, l'Arbitro interromperà il gioco e lo riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria **dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.**